

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA e UNIVERSITA' (Art. 14 L.R. 77/99):

SERVIZIO: LAVORO

UFFICIO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L'Estensore
Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pietro De Camillis
(firma)


Il Direttore Regionale
Dott. Tommaso Di Rino
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Marinella Sclocco
(firma)

Avv. Andrea Gerosolimo
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
(firma)



Il Presidente della Giunta
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Verifica Atti Presidente e della
Giunta Regionale

La presente copia, composta di n. 16
facciate, è conforme all'originale esistente
presso questo Servizio

L'Aquila, li - 3 MAG. 2017

IL DIRIGENTE
Daniela Valenza



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 13 APR. 2017

Deliberazione N. 192

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 13 APR. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

..... Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>ASSENTE DS.</i>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) ABRUZZO E LA REGIONE ABRUZZO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LA STESSA REGIONE, IN QUALITA' DI "SOGGETTO OSPITANTE"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art. 117 della Costituzione;
- il D.P.R. n. 275/1999 - norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la L.R. 17.05.1995 n. 111 in materia di "Formazione Professionale";
- il D.L.vo n. 77/2005 - Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro;
- il D.L. n. 7/2007 convertito, con modificazioni, in legge 2/04/2007 n. 40;
- i D.P.R. n. 87-88-89 del 15/03/2010 - Regolamenti recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;

- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma della Buona Scuola);

CONSIDERATO che la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CONSIDERATO che la missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e di lavoro, anche di auto imprenditorialità, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera;

TENUTO CONTO che nell'ambito del quadro europeo appena descritto, la legge 107/2015 sistematizza la metodologia innovativa didattica dell'alternanza scuola - lavoro attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti (almeno n. 400 ore negli Istituti professionali e tecnici ed almeno n. 200 ore nei Licei);

DATO ATTO che tra le principali finalità che si propone la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro vi sono quelle di attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, concretizzando così il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci all'apprendimento; di prevenire e recuperare l'abbandono scolastico e la dispersione scolastica; di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

DATO ATTO che l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Abruzzo, nell'ambito delle funzioni e delle missioni istituzionali di rispettiva competenza in materia di istruzione e formazione, nel condividere gli obiettivi e le finalità dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, intendono promuovere e valorizzare la collaborazione e il coordinamento delle attività e di idonee forme di integrazione operativa, tra cui l'attivazione di percorsi di alternanza presso la stessa Regione, in qualità di "soggetto ospitante", finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani e a rendere più efficiente il raccordo e la transizione tra il sistema educativo ed il mondo del lavoro, attraverso una conoscenza diretta anche del settore della pubblica amministrazione;

RITENUTO di dover, quindi, autorizzare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e la Regione Abruzzo per l'attivazione dei citati percorsi di alternanza scuola-lavoro, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (*allegato A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le potenzialità che esso esprime nel favorire anche nella nostra Regione l'allineamento tra il sistema produttivo/istituzionale ed il sistema educativo di istruzione e formazione, e quindi - in altri termini - a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro territorio;

VISTA la Guida Operativa per la scuola "attività di alternanza scuola lavoro" predisposta in data 8 ottobre 2015 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 107/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 23 luglio 2003 contenente "disposizioni per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi, contratti e similari";

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, come specificato all'art. 3, comma 3, dello schema di protocollo d'intesa, gli impegni che la Regione Abruzzo intende assumere non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale e che qualora nel corso della durata del protocollo fosse necessario porre in essere eventuali azioni comportanti detti oneri, le citate azioni potranno essere avviate solo dopo aver reperito le necessarie risorse economiche;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conseguente ad una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici competenti;

VISTA la L.R. n. 77, del 14/09/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE


DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **di approvare** lo schema di protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) Abruzzo e la Regione Abruzzo, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (*allegato A*), avente ad oggetto l'attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro presso la stessa Regione Abruzzo, in qualità di "soggetto ospitante";
2. **di autorizzare** il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del predetto protocollo;
3. **di dare atto** che, così come specificato all'art. 3, comma 3, dello schema di protocollo d'intesa, gli impegni che la Regione Abruzzo intende assumere non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale e che qualora nel corso della durata dello stesso protocollo fosse necessario porre in essere eventuali azioni comportanti detti oneri, le citate azioni potranno essere avviate solo dopo aver reperito le necessarie risorse economiche;
4. **di demandare** alla Direzione Generale il compito di emanare ogni più opportuna disposizione organizzativa interna per il coordinamento delle attività dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del Protocollo d'Intesa, per gli aspetti e le materie di rispettiva competenza, e più in generale nell'organizzazione dei percorsi formativi in contesto lavorativo, promossi all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, comunque denominato ("tirocini curriculari", stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro, ecc.), che si svolgano presso qualsiasi sede regionale e che vedono coinvolta la Regione Abruzzo in qualità di "soggetto ospitante", nonché l'individuazione delle strutture regionali in cui è possibile attivare detti percorsi formativi, i periodi ed il numero massimo di studenti ospitabili contemporaneamente.
5. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 33/2013.

Stampa ufficiale della Regione Abruzzo con dati amministrativi e data.

REGIONE
ABRUZZO



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)



Copia conforme all'originale
e conta di n. **12**
facciate. **05 APR 2017**
Pescara, **05 APR 2017**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - con sede in L'Aquila (AQ) via Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto di Pile, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Ernesto Pellecchia, di seguito denominato "USR Abruzzo"

E

Regione Abruzzo - con sede in Via Leonardo da Vinci n. 6 - 67100 L'Aquila (AQ), codice fiscale 80003170661, rappresentata dal Dott. Luciano D'Alfonso, nella sua qualità di Presidente, di seguito denominata "Regione "

Premesso che

L'USR Abruzzo, nel perseguimento della propria missione di istruzione e formazione, ha - tra gli altri - come obiettivo quello di promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditoriali, fondati su uno spirito proattivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di istruzione e formazione professionale e politiche attive del lavoro, nel promuovere e valorizzare la partecipazione alla progettazione degli interventi di formazione, nonché la collaborazione e il reciproco coordinamento delle attività e di idonee forme di integrazione operativa con le imprese e il sistema scolastico e formativo regionale, intende favorire la massima diffusione e la concreta attuazione di tutti quegli strumenti formativi finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani e a rendere più efficiente il raccordo e la transizione tra il sistema educativo ed il mondo del lavoro, attraverso una conoscenza diretta anche del settore della pubblica amministrazione.

VISTO

- Il D.P.R. n.275/1999 - Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- La L.R. 17.05.1995 n. 111 in materia di "Formazione Professionale";
- Il D.L.vo n. 77/2005 - Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro;
- Il D.L. n. 7/2007 convertito, con modificazioni, in legge 2/04/2007 n. 40;
- I D.P.R n. 87-88-89 del 15/03/2010 - Regolamenti recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;

- La Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1 co. 7, lettera o (incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione); lettera p (valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s (definizione di un sistema di orientamento);
- Le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro, tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- La Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 ottobre 2015).

Condiviso che

- l’alternanza, come strumento flessibile, favorisce la personalizzazione degli interventi educativi e costituisce una proposta formativa articolata in percorsi integrati, in cui l’istituto scolastico e le istituzioni pubbliche mettono a disposizione occasioni di apprendimento differenti per definire percorsi più completi, e offre al territorio stesso e alle scuole un valido supporto tecnico a tradurre le finalità e gli obiettivi scolastici in competenze pratiche e spendibili nel mondo del lavoro;
- attraverso una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze/abilità e delle competenze previste dai percorsi tradizionali è possibile superare la separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo (nell’ente), secondo la logica del *learning by doing*, rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione dello studente.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante del presente Protocollo,

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell’intesa)

1. Il presente Protocollo intende promuovere il potenziamento dell’offerta formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro introdotti dalla L. 107/2015, da attuarsi, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa abruzzese, da parte degli studenti frequentanti il terzo, il quarto e il quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei, che assicurino loro l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro debitamente certificate.
2. Le parti concordano sul fatto che l’alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Il percorso rappresenta una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’esperienza pratica.
3. In generale con il presente Protocollo le parti intendono collaborare per:
 - sostenere un modello economico e sociale basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto, in tale contesto, ritengono che il sistema di istruzione e formazione sia lo strumento primario per un efficace sviluppo umano e professionale, capace di

promuovere l'inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e soddisfare il fabbisogno di competenze del sistema economico;

- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- far conoscere le realtà lavorative del territorio;
- contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e la dispersione scolastica.

Art. 2 (Impegni delle parti)

Al fine di promuovere i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro oggetto del presente Protocollo, i soggetti sottoscrittori prendono, d'intesa fra loro, i seguenti impegni, di seguito descritti.

La Regione, previa emanazione da parte della Direzione Generale di ogni più opportuna disposizione organizzativa interna per il coordinamento delle attività dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, per gli aspetti e le materie di rispettiva competenza, e più in generale nell'organizzazione dei percorsi formativi in contesto lavorativo, promossi all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, comunque denominato (" tirocini curriculari", stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro, ecc.), che si svolgano presso qualsiasi sede regionale e che vedono coinvolta la Regione Abruzzo in qualità di "soggetto ospitante" :

- stipulerà apposite convenzioni con gli Istituti scolastici della Regione Abruzzo per ospitare gli studenti nelle proprie sedi al fine di far conoscere le attività della Regione, secondo i patti e le condizioni contenuti nello schema di convenzione allegato alla Guida operativa per la scuola predisposta dal MIUR (*allegato C*), che accluso al presente protocollo ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tali percorsi, per ciascuna Istituzione scolastica, avranno una durata massima di n. ore 60 annue e dovranno comunque tener conto dei limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tirocini e dei periodi di svolgimento che saranno indicati dalla stessa Regione. Qualora i posti attivabili contemporaneamente in percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL) non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste che pervengano dagli Istituti scolastici, saranno previste – laddove possibile – forme di rotazione o, se del caso, sarà adottato il criterio di priorità basato sull'ordine cronologico della data ed orario di acquisizione delle istanze degli Istituti scolastici al protocollo informatico della Regione (in ultima ipotesi, qualora necessario, si ricorrerà al sorteggio). Le Istituzioni scolastiche, in ogni caso, in qualità di "soggetto promotore", prima dell'avvio dei percorsi di ASL presso l'ente regionale dovranno adempiere agli obblighi previsti a proprio carico dalla Guida Operativa, così come meglio esplicitati nelle "FAQ del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", in materia:

- di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008), ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello schema di convenzione allegato alla Guida Operativa del MIUR nonché del Manuale INAL/MIUR "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" e quindi della formazione generale che deve essere erogata dall'Istituzione scolastica. Qualora la Regione non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura regionale competente e del relativo profilo di rischio, la stessa Regione potrà delegare l'Istituzione scolastica ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della convenzione sottoscritta tra la scuola e la struttura regionale ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

- dei controlli sanitari, così come previsto al paragrafo 11 (*salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti*);

- supporterà l'organizzazione di *learning tour* presso le strutture regionali da parte dei docenti e/o degli studenti;
- promuoverà ogni azione utile a favorire la collaborazione tra i *tutor* scolastici e i *tutor* delle strutture regionali;
- diffonderà verso i *tutor* delle proprie strutture le indicazioni nazionali;
- raccoglierà la disponibilità di propri rappresentanti a far parte dei Comitati Tecnico Scientifici (CTS) e dei Comitati Scientifici (CS) delle scuole;
- offrirà un contributo alla definizione dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole abruzzesi;
- curerà la sensibilizzazione e l'orientamento degli uffici e dei soggetti coinvolti.

In sede di prima applicazione del presente protocollo d'intesa, la Regione Abruzzo con successivo provvedimento della stessa Direzione Generale si riserva di individuare le strutture regionali in cui si svolgeranno i percorsi di alternanza scuola – lavoro, le attività formative da svolgere, i periodi ed il numero massimo di studenti ospitabili contemporaneamente.

La Regione, inoltre, provvederà a sensibilizzare le Società, le Aziende e gli Enti partecipati affinché le esperienze ed i percorsi di alternanza scuola – lavoro siano attivati anche presso gli stessi organismi.

1. L'USR Abruzzo:

- garantisce la diffusione del Protocollo USR Abruzzo - Regione Abruzzo e la partecipazione degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei della Regione Abruzzo attraverso il "*Gruppo di coordinamento regionale in materia di istruzione e formazione professionale e rapporto Scuola e mondo del lavoro*", costituito presso lo stesso USR Abruzzo;
- si impegna a promuovere la diffusione del Protocollo di intesa con la Regione per il conseguimento degli obiettivi condivisi tra le due parti riportati nel presente protocollo.

2.1 **firmatari** della presente Intesa assicureranno, anche attraverso un organismo tecnico, il supporto e l'assistenza ai percorsi formativi. In particolare in ordine ai sotto elencati aspetti:

- promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini come previsto dalla normativa vigente;
- promozione di un sistema condiviso di istruzione e/o formazione tecnico-professionale e liceale basato sia sui risultati di apprendimento che sulle modalità o sulle situazioni di apprendimento (formale, informale, non formale);
- rilevazione dei bisogni e progettazione;
- promozione della flessibilità dei percorsi formativi scuola-lavoro condivisi con le singole scuole;
- realizzazione di attività formative per i *tutor* scolastici e *tutor* delle strutture regionali. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna, l'USR si impegna a mettere a disposizione del personale qualificato per l'attività di formazione anche dei *tutor* delle strutture regionali, per la condivisione della progettazione, della gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati;
- coordinamento dei *tutor* delle strutture regionali durante l'esperienza pratica;
- coordinamento delle attività di cui al presente Protocollo attraverso monitoraggi periodici e valutazione dei risultati;
- disseminazione dei risultati del Protocollo attraverso la promozione di eventi, convegni, conferenze stampa, siti istituzionali, predisposizione di materiali multimediali.

3. Ciascun soggetto firmatario del presente Protocollo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

Art. 3 (Monitoraggio e valutazione delle esperienze)

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi della presente Intesa i soggetti firmatari si impegnano a promuovere e verificare, con cadenza annuale, le fasi e le modalità di attuazione del presente Protocollo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.
2. Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle parti.
3. Gli impegni sottoscritti dalla Regione con il presente protocollo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Qualora nel corso della durata del protocollo fosse necessario porre in essere eventuali azioni comportanti detti oneri a carico della Regione, le citate azioni potranno essere avviate solo dopo aver reperito le necessarie risorse economiche.

Il Protocollo d'Intesa è costituito dal presente documento e dal fac-simile della convenzione da stipularsi tra l'istituzione scolastica e il oggetto ospitante.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in due originali.

L'Aquila,

per l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo

Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia

per la Regione Abruzzo

Il Presidente
Luciano D'Alfonso

~~_____~~





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Allegato c)



**FAC-SIMILE CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in via
....., codice fiscaled'ora in poi denominato "istituzione scolastica",
rappresentato dal Sig.nato ail, codice fiscale
.....;

E

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via
....., codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto
ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il
...../...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....
.....

[denominazione Istituzione scolastica]

[denominazione Soggetto Ospitante]

Legale rappresentante

Legale rappresentante



